COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ravagnani Fabrizio

DETERMINAZIONE N. 921 DEL 24/03/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO ESTERNO ALL'ENTE – AVV. ACQUASALIENTE MATTEO – RAPPRESENTANZA-ASSISTENZA NELL'AMBITO DI PROCEDURA ARBITRALE – ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA CONVENZIONE ATTUATIVA DI PIANO URBANISTICO (P.I.R.U.E.A.) - SMART CIG: Z3935ADBD5

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10 del 14/02/2022 relativo all'assegnazione delle risorse umane degli Uffici facenti parte del Settore suddetto;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 60 del 10/12/2019, con cui è stato nominato l'ing. Fabrizio Ravagnani quale Responsabile di parte dei procedimenti della sezione pianificazione e di coordinamento delle attività della medesima;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21/02/2005, nonché Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/03/2006 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 4401 del 28/12/2006, è stato rispettivamente adottato ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 23/1999, in variante al Piano Regolatore Generale, il Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) in Rovigo, denominato "Via Adige Località Granzette – P.A. N. 18/05";
- con atto a rogito Notaio Pietro Castellani di Rovigo (RO) del 21/12/2007, Rep. 67091, fascicolo 9638, è stata stipulata, tra il Comune di Rovigo e la ditta proprietaria delle aree ricadenti nel comparto del P.I.R.U.E.A. suddetto, apposita convenzione urbanistica per l'attuazione del piano;
- la convenzione sopra indicata, all'art. 2 ("Oggetto della Convenzione"), ha previsto l'obbligo in capo alla ditta proponente-attuatrice il P.I.R.U.E.A., oltre che di "lottizzare" l'area, di realizzare a proprie cura e spese: opere di urbanizzazione primaria delle aree ricomprese nell'ambito di intervento, per un importo di € 321.622,25 e opere aggiuntive esterne al Piano,

derivanti dal plusvalore del Piano stesso, come da relativo computo metrico estimativo, per un importo di € 77.105,00, oltre IVA, consistenti queste ultime nell'incapsulamento copertura in eternit, rifacimento copertura spogliatoio e sostituzione pavimento sala gioco palestra comunale quartiere "Tassina" a Rovigo;

- a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive derivanti dal plusvalore di cui al PIRUEA "Via Adige Località Granzette – P.A. N. 18/05" sono state sottoscritte da parte del soggetto attuatore il Piruea ed obbligato convenzionalmente apposite polizze fideiussorie, avente quale soggetto beneficiario il Comune di Rovigo;

RILEVATO che, a seguito dell'avvio di apposite attività di verifica d'ufficio in merito allo status di realizzazione di tale Piano, è stato riscontrato l'inadempimento e/o l'adempimento non a regola d'arte da parte del soggetto attuatore rispetto agli obblighi gravanti in capo allo stesso in forza di relativa convenzione attuativa Rep. 67091, fascicolo 9638, per quanto riguarda la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione primaria che delle opere aggiuntive derivanti dal plusvalore;

DATO ATTO, in particolare, che:

- con comunicazione prot. 92935 del 24/12/2021, regolarmente notificata in data 03/01/2022, il soggetto attuatore il Piano è stato formalmente diffidato, con contestuale costituzione in mora, all'adempimento degli obblighi convenzionali dallo stesso specificatamente assunti nei confronti del Comune di Rovigo in forza di Convenzione attuativa del 21/12/2007, Rep. 67091, fascicolo 9638, con intimazione a provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni;
- il soggetto attuatore, nel termine assegnato nella suddetta diffida ad adempiere, non ha provveduto a fornire all'Ente alcun riscontro atto a dimostrare l'adempimento e/o la determinazione di adempiere ai suddetti obblighi contrattuali assunti, ed ad oggi il termine per l'adempimento è ampiamente decorso infruttuosamente;
- stante l'inadempimento del soggetto attuatore il PIRUEA ed atteso l'interesse di questo Ente a procedere all'avvio del procedimento per l'escussione della polizza fideiussoria a suo tempo prestata a garanzia della realizzazione delle opere aggiuntive derivanti dal Plusvalore ("opere speciali"), onde realizzare l'interesse pubblico sotteso al Piano in questione, si è provveduto ad effettuare d'ufficio alcune verifiche in merito allo *status* dell'impresa assicuratrice emittente la polizza suddetta, accertando l'attuale impossibilità di escussione del relativo importo garantito;
- in considerazione di quanto sopra, l'Ente ha provveduto ad avviare apposite attività di verifica presso gli/le Enti/Autorità operanti nel Settore (i.e. IVASS, Banca d'Italia, CONSAP), onde accertare la sussistenza di strumenti alternativi di tutela economica (quali fondi di garanzia/risarcimento), verifiche il cui esito è stato tuttavia negativo, come risulta da formale corrispondenza intervenuta con i suddetti Enti/Autorità ed acquisita agli atti;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra, che vi è la necessità da parte dell'Ente di vagliare l'esperibilità di alternative soluzioni di "recupero" delle somme di cui alle polizze fideiussorie prestate a garanzia della realizzazione delle opere previste dal Piano;

CONSIDERATO, pertanto, che vi è la necessità di procedere ad esperire apposite azioni legali volte ad accertare formalmente l'inadempimento da parte del soggetto attuatore del PIRUEA denominato "Via Adige, Località Granzette - P.A. N. 18/05", agli obblighi discendenti dalla relativa convenzione urbanistica, nonché ad ottenere la condanna dello stesso soggetto attuatore, e/o la condanna degli ulteriori eventuali soggetti obbligati, in solido tra loro, a versare al Comune di Rovigo l'importo corrispondente al valore delle opere non realizzate;

DATO ATTO, in relazione a quanto sopra, che nella convenzione urbanistica di attuazione del P.I.R.U.E.A "Via Adige, Località Granzette - P.A. N. 18/05" è presente apposita clausola

arbitrale che rimette al giudizio di tre arbitri la definizione di tutte le controversie relative ai rapporti di diritto privato che possano insorgere in merito alla interpretazione, attuazione ed esecuzione della convenzione in stessa, ed in genere di tutte quelle non definite in via amministrativa;

PRESO ATTO che a tutt'oggi permane il grave inadempimento da parte del soggetto privato attuatore del P.I.R.U.E.A "Via Adige, Località Granzette - P.A. N. 18/05" nei confronti del Comune di Rovigo, rispetto ad alcuni degli obblighi specificatamente assunti in forza della Convenzione attuativa del Piano suddetto, sottoscritta in data 21/12/2007, Rep. 67091, fascicolo 9638, con atto a rogito Notaio Pietro Castellani;

ATTESO che l'Ufficio Avvocatura Civica del Comune di Rovigo è attualmente sprovvisto della specifica figura dell'Avvocato Civico deputata alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

RILEVATO che in una fattispecie analoga a quella in esame l'Ente ha già provveduto, con determinazione dirigenziale n. 3135 del 23/11/2021, a conferire apposito incarico legale finalizzato, oltre che alla promozione di azioni in sede giudiziale e/o extragiudiziale, allo svolgimento di un correlato studio specialistico di stampo giuridico e circa la natura delle convenzioni urbanistiche attuative di PIRUEA, con particolare riguardo ai profili di titolarità passiva delle obbligazioni giuridiche derivanti da dette convenzioni urbanistiche e, di riflesso, alle potenziali azioni esperibili;

CONSIDERATO che tale attività è attualmente in fase di svolgimento da parte del legale incaricato, e che i relativi risultati sono suscettibili di fungere da base, e comunque assumono precipua rilevanza, anche con riguardo al PIRUEA in oggetto, specificatamente rispetto alle azioni giudiziali/extragiudiziali esperibili dall'Ente per ottenere l'adempimento delle obbligazioni di cui alla convenzione attuativa del piano medesimo;

DATO ATTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che si ritiene opportuno ed utile provvedere al conferimento di incarico legale per la promozione di azioni giudiziali/extragiudiziali nei confronti del soggetto attuatore del P.I.R.U.E.A "Via Adige, Località Granzette - P.A. n. 18/05", onde ottenere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla relativa convenzione attuativa, allo stesso legale già precedentemente incaricato per la rappresentanza-assistenza in giudizio dell'Ente (i.e. nell'ambito di procedura arbitrale) e per lo svolgimento di relativa consulenza legale extragiudiziale con riguardo ad una fattispecie (i.e inadempimento degli obblighi di convenzione attuativa di Piruea da parte del soggetto attuatore-obbligato) che presenta plurimi profili di analogia con il caso del PIRUEA in oggetto;

PRESO ATTO, che il legale in questione, Avv. Acquasaliente Matteo, dietro formale richiesta da parte dei competenti Uffici comunali, ha trasmesso apposito preventivo di spesa, acquisito agli atti dapprima con nota prot. 11392 del 17/02/2022, e successivamente con nota (sostitutiva della precedente) prot. 12427 del 22/02/2022, dell'importo di € 4.160,00, comprensivo di sola CPA al 4%, senza applicazione dell'IVA in ragione di quanto previsto dal regime fiscale di cui all'art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 (e senza applicazione della ritenuta d'acconto);

TENUTO CONTO, in ogni caso, della competenza del professionista in materia di diritto amministrativo ed edilizio-urbanistico e, più specificatamente, per quanto riguarda i profili destinati a costituire oggetto dell'incarico - come da curriculum acquisito agli atti, che risulta pertinente ed adeguato rispetto all'incarico medesimo – e considerata, altresì, la sussistenza di pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione a questioni inerenti alla materia edilizia-urbanistica;

DATO ATTO che:

- la scelta del legale viene normalmente indirizzata a legali dotati di adeguata e specifica professionalità e che siano rispondenti ai peculiari requisiti connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta ed alla particolare natura degli atti trattati per l'assistenza, difesa e

rappresentanza in giudizio del Comune, attività che può essere qualificata quale contratto d'opera intellettuale come delineato dal Codice Civile;

- questi aspetti devono tuttavia essere coordinati con le disposizioni del titolo II dell'attuale Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) ed, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 4 e 17 dello stesso D.Lgs. 50/2016, il quale ultimo disciplina le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi;
- l'art. 17, del Codice dei Contratti, in specie al punto 1), esclude dall'ambito di applicazione della disciplina in parola gli appalti e le concessioni di servizi che riguardino servizi legali consistenti in rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale, e prevede altresì, al punto 2), l'esclusione per i servizi di consulenza legale fornita da un avvocato in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1);
- l'art. 4 del Codice dei Contratti, inoltre, prevede comunque, per l'affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- dalle citate disposizioni emerge che i contratti esclusi da tale ambito di applicazione, di cui all'art. 17, non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara disposti dal nuovo Codice, ma debbono rispettare comunque i principi generali che traggono la loro fonte nel Codice dei Contratti medesimo;
- tali indicazioni sono state confermate nelle Linee Guida n. 12/2018 Affidamento dei servizi legali approvate dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 907 del 24/10/2018;

RITENUTO di assegnare l'incarico per lo svolgimento di attività di assistenza legale e rappresentanza in giudizio, nei termini meglio sopra specificati, all'avv. Acquasaliente Matteo del foro di Vicenza, con domicilio in Malo (VI), Via Gorizia, n. 18, C.F. CQSMTT87D09I531A, P.I. 03998530244, che ha preventivato a titolo di spese legali la somma complessiva di € 4.160,00 (comprensiva di sola CPA al 4%, senza applicazione dell'IVA ex art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 e su cui non trova applicazione la ritenuta d'acconto), come da preventivo acquisito agli atti con prot. 12427 del 22/02/2022, somma la cui entità è ritenuta congrua in rapporto all'attività richiesta ed in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti;

DATO ATTO che le clausole del rapporto tra questo Ente ed il legale incaricato sono quelle riportate nell'allegato schema di disciplinare di incarico, che si approva con il presente atto;

DATO ATTO, altresì, che a fronte dell'instaurazione del procedimento arbitrale volto ad ottenere l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione urbanistica attuativa del PIRUEA sopra specificato, ed in particolare al fine della costituzione del relativo collegio di n. 3 arbitri, dovrà successivamente essere assunto un apposito ed ulteriore impegno di spesa relativamente all'importo corrispondente al compenso da riconoscere all'Arbitro scelto dall'Ente, nonché all'importo corrispondente alla metà (50%) del compenso dell'arbitro nominato da entrambe le parti;

ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva emesso da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 25/02/2022, giusto ns. prot. 13923 del 28/02/2022, dal quale risulta la posizione di regolarità contributiva del suddetto legale;

RILEVATO che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA), ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito lo smart CIG: Z3935ADBD5;

COMUNE DI ROVIGO

ATTESO che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al legale incaricato saranno comunicati il numero del presente provvedimento ed il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione, oltre che il CIG;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- le linee guida ANAC n. 12/2018 in tema di affidamento dei servizi legali;
- la Legge 07/08/1990, n. 241
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 56, co. 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30/03/2021;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare all'avv. Acquasaliente Matteo, del foro di Vicenza, con domicilio professionale in Malo (VI), Via Gorizia, n. 18 – C.F. CQSMTT87D09I531A, P.I. 03998530244, che ha preventivato a titolo di spese legali la somma complessiva di € 4.160,00 (comprensiva di sola CPA al 4%, senza applicazione dell'IVA ex art. 1, commi 96-117, L. 244/2007) e su cui non trova applicazione la ritenuta d'acconto, come da preventivo acquisito agli atti con prot. 12427 del 22/02/2022, somma la cui entità è ritenuta congrua in rapporto all'attività richiesta ed in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, l'incarico legale consistente in attività di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio in favore dell'Ente nell'ambito di azioni da promuoversi (in sede arbitrale) onde ottenere la condanna del soggetto attuatore il Piano, e/o di eventuali ulteriori soggetti obbligati, all'adempimento delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla convenzione urbanistica attuativa del Piano urbanistico attuativo (PIRUEA) approvato dall'Ente denominato "Via Adige, Località Granzette – PA n. 18/05" e/o la condanna al versamento dell'importo corrispondente al valore delle opere previste in tale convenzione e non realizzate, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere;

3. di approvare lo schema del disciplinare per l'affidamento dell'incarico legale sopra descritto, allegato non pubblicabile alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che si potrà provvedere, in sede di sottoscrizione, alle eventuali dovute e/o opportune modifiche ed integrazioni stilistico-formali;

4. di impegnare pertanto la spesa di € 4.160,00, comprensiva di sola CPA al 4%, senza applicazione dell'IVA ex art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 e su cui non trova applicazione la ritenuta d'acconto, a favore dell'Avv. Acquasaliente Matteo, con domicilio in Malo (VI), Via Gorizia, n. 18 – C.F. CQSMTT87D09I531A, P.I. 03998530244, mediante imputazione al Cap./Art. 040130/1360 "Altre spese legali" (conto finanziario U. 1.03.02.99.002 "Altre spese legali") del Bilancio di Previsione 2022;

5. di dare atto che, a fronte dell'instaurazione del procedimento arbitrale volto ad ottenere l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione urbanistica attuativa del PIRUEA indicato in premessa, ed in particolare al fine della costituzione del relativo collegio di n. 3 arbitri, dovrà successivamente essere assunto un apposito ed ulteriore impegno di spesa relativamente all'importo corrispondente al compenso dell'Arbitro scelto dall'Ente, nonché all'importo corrispondente alla metà (50%) del compenso dell'Arbitro nominato da entrambe le parti;

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, co. 4, del D.Lgs. 267/2000);

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo *on line*;

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale